VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI

(da comunicare non meno di 15 giorni prima)

AL SINDACO DEL COMUNE DI
CIVITAVECCHIA

UFFICIO COMMERCIO

Il/la sottoscritto/a_____

Titolare dell'attività commerciale ubicata in Via _____ n°_____

Comunica che a partire dal _____e fino al _____effettuerà una vendita promozionale delle seguenti merci _____

In Fede

_____

AVVERTENZE

Le vendite promozionali (Legge Regionale 18 Novembre 1999 n. 33 art. 49 e s.m.i.), possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.

Nella vendita promozionale le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, **è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione** e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione. **E' fatto divieto altresì, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.**

Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni; sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili.

L'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione.